



Comune di Pove del Grappa

"Conca degli Olivì"

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2021 DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE



Introduzione

Il piano di razionalizzazione periodica delle partecipate è un adempimento che si è radicato nelle procedure amministrative degli enti locali; il documento da predisporre entro il prossimo 31 dicembre 2021 sarà il quarto piano che gli enti dovranno redigere dopo la revisione straordinaria condotta nel 2017.

Pur osservando una progressiva entrata a regime dell'adempimento, le novità e le raccomandazioni di giurisprudenza e prassi sono ancora numerose, complice una ricognizione a volte solo formale dell'adempimento; a ciò si aggiunga che l'attenzione sull'andamento e la sostenibilità delle partecipate è ulteriormente sollecitata dalla priorità di verificare l'impatto dell'emergenza pandemica.

Dopo una sintetica presentazione dell'adempimento, viene riportato un quadro sinottico in cui sono evidenziate le novità e le raccomandazioni da tenere in considerazione nella predisposizione del piano; per agevolare la consultazione, gli spunti vengono riportati in base alla seguente articolazione di temi:

1. Finalità e responsabilità nella ricognizione delle partecipate
2. I contenuti del piano di razionalizzazione
3. I criteri per l'adozione di misure di razionalizzazione
4. Aspetti procedurali della ricognizione e del piano di razionalizzazione

Nei paragrafi successivi, si riportano gli stralci degli orientamenti indicati nel quadro sinottico.

L'adempimento

La razionalizzazione periodica delle società partecipate consiste nell'analisi dell'assetto delle società di capitali di cui l'ente detiene una partecipazione diretta o indiretta (per società indiretta si intende una partecipazione detenuta per il tramite di una società di cui l'ente ha il controllo).

L'analisi deve essere effettuata con riferimento alle partecipate detenute al 31.12 dell'esercizio precedente a quello in cui viene svolta (per il 2021 la ricognizione riguarderà le società partecipate al 31.12.2020). Tale ricognizione deve essere condotta prendendo prioritariamente a riferimento i criteri previsti dal c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie ammesse dal TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società

Nel caso emergano situazioni rientranti nelle fattispecie di cui sopra, l'ente è tenuto ad accompagnare la ricognizione formulando un piano di razionalizzazione contenente le azioni che ci si propone di adottare entro l'esercizio successivo.

Per l'analisi delle società partecipate e l'individuazione di misure di razionalizzazione la Corte dei conti ed il Dipartimento del Tesoro hanno predisposto dei modelli di riferimento, non vincolanti, attraverso cui effettuare la ricognizione ed esplicitare le eventuali misure di razionalizzazione.

È raccomandabile che l'analisi ed il piano di razionalizzazione vengano approvati con deliberazione del Consiglio comunale, ancorché la normativa non espliciti l'organismo competente; è altresì consigliabile che la documentazione venga preventivamente trasmessa all'organo di revisione per un'attestazione circa la corrispondenza della ricognizione effettuata alle prescrizioni del TUSP.

Entro il 31 dicembre deve altresì essere predisposta una relazione sull'attuazione del piano dell'esercizio precedente; per tale relazione non si rilevano modelli di riferimento.

La mancata adozione del provvedimento di ricognizione comprensivo del piano di razionalizzazione e della relazione sul piano dell'esercizio precedente comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000.

I documenti devono essere resi disponibili alla struttura di monitoraggio del MEF tramite il Portale del Tesoro "Partecipazioni" ed alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti tramite l'applicativo ConTe.

1. Finalità e responsabilità nella ricognizione delle partecipate

1.1 Sanzionabile la mancata redazione del piano di razionalizzazione periodica, necessaria la continuità del monitoraggio

Con la deliberazione n. 10/2021 VSG, la Corte dei conti Lombardia ha evidenziato l'importanza della revisione periodica delle partecipate, da condursi annualmente, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal c. 7 dell'art. 20 TUSP. Nella medesima pronuncia, i magistrati contabili ribadiscono la necessità di dare continuità agli interventi di ricognizione periodica quale elemento di presidio sull'andamento delle partecipate e sulla loro conformità alle disposizioni del TUSP.

Stralcio Deliberazione Corte dei conti Lombardia n. 10/2021 VSG

"Con riferimento ai termini di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del TUSP., la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle autonomie, nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) e le informazioni vanno rese

disponibili alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.

L'art. 20, comma 7, dello stesso TUSP stabilisce che "la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

Ciò posto, alla luce della chiara coerenza e precettività delle disposizioni sopra richiamate, il Collegio, con riserva di ogni successiva valutazione nel merito dei piani in questione, non può esimersi dall'accertare l'inadempimento del Comune agli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 oltre che di comunicazione a questa Sezione di controllo.

....

si richiama all'attenzione del Comune quanto osservato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte nella citata delibera n. 22/2018/INPR ... "“l'evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione - che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime - dà dimostrazione della continuità dell'obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione). Una ricaduta della richiamata progressività delle disposizioni è rappresentata dai meccanismi sanzionatori, più accentuati nella revisione periodica (art. 20, comma 7)”."

1.2 Ricognizione delle partecipate è da considerarsi esercizio dei doveri del socio e delle regole di buona amministrazione

Una raccomandazione riscontrabile in numerose deliberazioni delle Sezioni regionali della Corte dei conti riguarda la finalità dell'attività di ricognizione delle partecipate: i magistrati contabili evidenziano come tale intervento rappresenti un dovere del socio corrispondente ai canoni di buona amministrazione; l'adempimento può pertanto intendersi come un appuntamento periodico per verificare l'impatto delle partecipate sugli equilibri dell'ente socio e sulla sua capacità di perseguire gli interessi della collettività (anche per il tramite delle stesse partecipate); eventuali approcci formali alla ricognizione, che non facessero emergere situazioni di criticità o insostenibilità, non esonererebbero gli amministratori dalle loro responsabilità sulle conseguenze negative determinate dalle società partecipate.

Stralcio Deliberazione Corte dei conti Abruzzo n. 231/2021 PRSE (ex multis)

"Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19 del 2017."

1.3 Piano di razionalizzazione: vincolante il percorso motivazionale, non il modello da impiegare

La Corte dei conti Veneto, con deliberazione n. 39/2021, evidenzia come, a fronte dei diversi modelli di supporto per la formalizzazione della ricognizione delle partecipate, gli aspetti essenziali da rispettare riguardano l'attività di analisi e le motivazioni che vengono adottate per giustificare il mantenimento o la dismissione delle società partecipate, che devono quantomeno corrispondere agli elementi informativi contenuti nei suddetti modelli.

Stralcio Deliberazione Corte dei conti Emilia Romagna n. 48/2021 VSGO

"Ai provvedimenti di ricognizione ordinaria di cui ai Piani 2018, 2019 e 2020 sono state allegate le "Schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 d.l. n. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art.20, commi 1 e 4, d.lgs. n. 175/2016)" di cui agli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" emessi dal Mef - Dipartimento del tesoro. 4 I documenti non sono stati predisposti sulla base del modello standard definito nelle Linee di indirizzo approvate dalla Corte dei conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 d.lgs. n. 175/2016 (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie). 4.1. Al riguardo, la Sezione ritiene che, pur non considerando di per sé vincolante l'adozione del modello proposto dalla Sezione delle autonomie - come pure è stato ritenuto dalla Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta⁶ - è comunque necessario che il percorso motivazionale adottato nel provvedimento e nei documenti predisposti a corredo dia conto degli elementi informativi sottesi al modello medesimo."

1.4 Eccessivo prolungamento delle procedure di dismissione non consente di attuare razionalizzazione

La Corte dei conti Valle d'Aosta, con la deliberazione n. 7/2021 VSG, segnala come il protrarsi delle procedure di dismissione delle partecipate finisca per vanificare gli interventi di razionalizzazione formalmente adottati dall'ente.

Stralcio Deliberazione Corte dei conti Valle d'Aosta n. 7/2021 VSG

"La Sezione, nel prendere atto di quanto indicato dalla Regione, non può tuttavia esimersi dal rilevare che l'eccessivo prolungamento temporale di tali dismissioni, non ancora concluse al 31 dicembre 2019, non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione sinora attuati, finalizzati a perseguire obiettivi di carattere generale in una concreta azione di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. A tale fine, si invita la Regione ad effettuare un periodico monitoraggio sull'andamento delle procedure di liquidazione deliberate."

1.5 Mancato controllo e scelte irrazionali circa il mantenimento di società partecipate possono determinare danno erariale

La Corte dei conti Piemonte ribadisce l'importanza di un attento monitoraggio delle partecipate al fine di verificarne i presupposti per il mantenimento ed evitare assunzioni di responsabilità a carico degli amministratori nel caso si manifestassero riflessi negativi in capo all'ente socio.

Stralcio Deliberazione Corte dei conti Piemonte n. 84/2021 PRSE (ex multis)

"la Sezione, con riferimento alla situazione complessiva degli Organismi partecipati, così come risultante dagli accertamenti istruttori, sottolinea la necessità per l'Amministrazione comunale, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione, di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull'andamento degli organismi partecipati, di cui è stata mantenuta la partecipazione, proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e conseguenti ricadute negative sul bilancio dell'Ente, ricordando, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'Ente medesimo. La Sezione raccomanda, pertanto, a codesta Amministrazione di procedere ad un attento e rigoroso monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipazioni, rammentando all'Amministrazione comunale che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione dei prescritti obblighi di vigilanza, d'indirizzo e di controllo, unitamente al perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori."

1.6 Evitare la durata eccessiva della procedura di liquidazione della partecipata per aggravio di costi

La Corte dei conti Abruzzo, con deliberazione n. 148/2021 PRSE incentra l'attenzione sull'importanza di contenere la durata delle procedure di liquidazione al fine di ottimizzare i costi del processo di razionalizzazione.

Stralcio Deliberazione Corte dei conti Abruzzo n. 148/2021 PRSE

"In merito alle dismissioni in itinere, questa Sezione sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che gli stessi si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi."

2. I contenuti del piano di razionalizzazione

2.1 Monitoraggio partecipate si realizza tramite elaborazione indici per verifica sana gestione e adozione misure correttive

Con la deliberazione n. 39/2021 VSG, la Sezione della Corte dei conti Veneto raccomanda l'impiego di indici di sana gestione per fissare obiettivi da assegnare alle partecipate e per monitorarne il conseguimento.

Stralcio Deliberazione Corte dei conti Veneto n. 39/2021 VSG

"La Sezione rimarca, altresì, l'importanza di controlli diretti a verificare l'efficacia dell'azione degli organismi partecipati, intesa come capacità della stessa di conseguire gli obiettivi prefissati e richiama l'Ente all'elaborazione di idonei indici di rilevazione di una sana gestione, che consentano l'adozione di misure correttive dirette ad indirizzarne e modificarne l'azione in corso di esercizio in ragione dello scostamento dagli obiettivi prefissati."

2.2 Perimetro della razionalizzazione periodica: deve ricomprendere tutte le società indirette per il tramite di controllate

L'articolata deliberazione n. 47/2021 GEST della Corte dei conti Lazio (viene richiamata anche nei

punti successivi) contiene una raccomandazione utile per garantire la completezza della ricognizione: le società da considerare non sono solo quelle partecipate direttamente ma anche quelle partecipate indirettamente per il tramite di società controllate. Particolare attenzione andrà prestata anche al requisito del controllo: a titolo esemplificativo, le società in house providing, soggette a controllo analogo congiunto sono da considerarsi società controllate ancorché partecipate per una quota minima: l'analisi e l'eventuale predisposizione del piano di razionalizzazione dovrà pertanto prendere in considerazione anche le partecipazioni detenute da tali società in house.

Stralcio Deliberazione Corte dei conti Lazio n. 47/2021 GEST

"La Sezione, nel prendere atto delle controdeduzioni dal Comune, richiede che le future ricognizioni siano comprensive di tutte le partecipazioni societarie indirette, ancorché non di controllo, ritenendo che la completezza della ricognizione sia conforme alla lettera oltre che alla funzione delle norme previste dal d.lgs. n. 175/2016 in materia di ricognizione e razionalizzazione. Si osserva, infatti, che gravi criticità nella gestione di una partecipazione indiretta, ancorché non di controllo, si ripercuotono negativamente sugli equilibri di bilancio della società direttamente partecipata e, di riflesso, su quelli del socio pubblico, come peraltro avvenuto nel caso, emblematico sotto tale profilo, di che versa da anni in una situazione di crisi non solo finanziaria (essendo assoggettata ad una procedura di concordato preventivo) ma anche gestionale, stante la mancata approvazione dei bilanci di esercizio dal 2014 ad oggi. E' di tutta evidenza come le criticità che attengono a si riflettano negativamente non solo sul bilancio di e, indirettamente, su quello dei tre soci pubblici, ma anche sulla "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche", criterio generale previsto dal TUSP per la gestione delle partecipazioni pubbliche. Appare pertanto necessario censire tutte le partecipazioni indirette per avere un quadro informativo completo del sistema delle partecipazioni comunali, presupposto per la legittima adozione delle più opportune scelte di razionalizzazione "avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche ed alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica", come espressamente prescritto dall'art. 1, comma 2 del TUSP."

2.3 Le scelte di mantenimento delle partecipazioni vanno puntualmente motivate nel piano di razionalizzazione, soprattutto in caso di parametri non rispettati

Nella deliberazione n. 6/2021 VSG, la Corte dei conti Piemonte ha evidenziato come le scelte di mantenimento delle partecipate vadano motivate in modo puntuale, in particolare laddove vi siano condizioni non in linea con i criteri del TUSP che obbligano ad adottare misure di razionalizzazione; nel caso specifico, viene affrontata la posizione di una partecipata che non raggiunge la soglia minima di fatturato; i magistrati contabili evidenziano come, oltre a dover

motivare la sostenibilità di tale situazione, sia importante esplicitare le condizioni di stretta necessità che, a monte, giustificano il mantenimento della partecipata.

Stralcio Deliberazione Corte dei conti Piemonte n. 6/2021 VSG

"fermo restando l'ambito di discrezionalità e di autonomia gestionale in cui ha operato l'Organo di governo dell'Ente, la Sezione non può sottacere come in sede istruttoria sia emersa con evidenza, considerata l'entità degli affidamenti, la marginalità almeno dal punto di vista economico delle attività svolte dalla società, senza tralasciare che della prospettata convenienza economica non è stata fornita alcuna dimostrazione essendosi limitato l'Ente ad affermare che i vantaggi economici menzionati nella delibera consiliare n. 39 del 2019 sarebbero stati desunti dall'esito di indagini di mercato effettuate in modo informale "tramite semplici comunicazioni telefoniche delle quali non esiste [...] alcuna evidenza documentale". Sul punto, nel precisare che in sede istruttoria non è stato dato comunque alcun conto in ordine alle risultanze di tali indagini di mercato, desta perplessità il modo di operare dell'Ente in termini di trasparenza dell'azione amministrativa dal momento che uno degli elementi sulla base del quale è stato deciso di conservare la partecipazione in..... non è, nei fatti, in alcun modo verificabile. Al di là di tale aspetto, la Sezione rileva come, dalle risultanze istruttorie, non siano emersi quegli elementi di "stretta necessità" previsti dal TUSP e rimarcati dalla richiamata giurisprudenza amministrativa per il mantenimento di una partecipazione societaria che non risponde ai canoni di razionalizzazione indicati dall'art. 20 del TUSP non avendo la società conseguito (e non potendo in prospettiva conseguire) il volume di fatturato indicato dal legislatore quale parametro per il mantenimento della relativa quota societaria."

2.4 Estensione agli enti strumentali delle valutazioni operate per il tramite del piano di razionalizzazione periodica

La deliberazione n. 47/2021 GEST, richiamando il manuale operativo predisposto dal MEF per supportare il censimento delle partecipazioni, contiene una raccomandazione innovativa rispetto alla prassi consolidatasi negli ultimi anni: sebbene le disposizioni del TUSP siano applicabili direttamente nei confronti delle società di capitali, l'attività di ricognizione propedeutica alla predisposizione del piano di razionalizzazione deve considerare anche le partecipazioni in altri organismi strumentali; tale estensione è funzionale a verificare in particolare l'eventuale presenza di partecipate che, a prescindere dalla loro natura giuridica, svolgano attività simili e ad adottare le conseguenti misure di razionalizzazione.

Stralcio Deliberazione Corte dei conti Lazio n. 47/2021 GEST

"Nella relazione di deferimento, è stata inoltre rilevata l'incompletezza delle ricognizioni effettuate sotto il profilo della mancata inclusione degli organismi partecipati privi di forma societaria.

Veniva in proposito osservato che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del TUSP, i piani di razionalizzazione sono adottati ove, in sede di ricognizione delle partecipazioni, l'Amministrazione sociale rilevi "partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali" (cfr. art. 20, comma 2, lett. c), del TUSP).

Alla luce della richiamata norma appare necessario che in sede di ricognizione periodica delle partecipazioni vengano inclusi anche gli "enti pubblici strumentali" (aziende speciali e istituzioni) per le conseguenti valutazioni di profili di analogia o similarità con le attività svolte da altri soggetti partecipati, per la loro conseguente razionalizzazione.

La necessità di censire anche partecipazioni non societarie risulta peraltro confermata dal "manuale operativo" adottato periodicamente dal MEF, da ultimo in data 3.3.2021, secondo cui nel censire le

proprie partecipazioni non societarie, gli enti territoriali devono indicare almeno gli organismi partecipati inseriti nell'elenco 1 (Gruppo Amministrazione Pubblica) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4, al d.lgs. n. 118/2011, par. 3.1.). Occorre, pertanto, includere nelle ricognizioni annuali i consorzi, le fondazioni, aziende speciali, associazioni, istituzioni, enti pubblici economici e non economici."

2.5 Misure razionalizzazione devono conformarsi ai criteri generali di ragionevolezza, proporzionalità, logicità e adeguatezza

Sempre la deliberazione n. 47/2021 GEST della Corte dei conti Lazio contiene un'importante raccomandazione nell'approccio alla definizione delle misure di razionalizzazione delle partecipate: tali misure, che rientrano nelle valutazioni discrezionali degli organi di indirizzo dell'ente, devono essere definite nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità, logicità e adeguatezza; questa raccomandazione può risultare particolarmente utile in tutti quei casi in cui la posizione delle partecipate non fa emergere situazioni di facile risoluzione, ad esempio quando, pur a fronte di parametri che richiederebbero l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione, il mantenimento della partecipata si rilevasse comunque la soluzione più efficace per l'ente.

Stralcio Deliberazione Corte dei conti Lazio n. 47/2021 GEST

"la Sezione accerta la sussistenza dell'obbligo di procedere alla razionalizzazione di..... S.r.l. in liquidazione, risultando integrati i presupposti previsti dall'art. 20, comma 2, lettere c) ed e) del TUSP, per come innanzi evidenziato.

L'accertamento di obblighi di razionalizzazione lascia impregiudicata la competenza dell'Amministrazione nel decidere, nel merito, quale sia la misura di razionalizzazione da adottare in concreto.

In termini generali si osserva, tuttavia, che le scelte discrezionali che gli organi di amministrazione attiva compiono devono in ogni caso essere conformi ai requisiti di legittimità propri dell'azione amministrativa e, pertanto, le scelte di razionalizzazione, la cui legittimità/regolarità è sindacabile da questa Sezione, dovranno essere conformi ai canoni di proporzionalità, ragionevolezza, logicità e adeguatezza al perseguimento dei fini previsti dal legislatore (TUSP)."

2.6 Anche per le partecipazioni indirette (ancorché tali per requisito del controllo congiunto) deve sussistere il nesso della stretta necessità

Nel Parere dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato n. AS1765/2021 si evidenzia l'importanza di estendere anche alle società indirettamente partecipate (sebbene detenute per il tramite di società di cui si dispongono quote minoritarie ma soggette comunque a controllo analogo), le valutazioni inerenti la stretta necessità previste dall'art. 4 del D. lgs. 175/2016, raccomandando pertanto di formulare indirizzi di dismissione laddove tali indirette non risultino essenziali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente socio.

Stralcio Parere AGCM AS1765/2021

"In tal senso, le partecipazioni detenute da XXXX (partecipata indiretta) in società che svolgono servizi ulteriori, quali quelli dell'allestimento di stand per fiere, per congressi ed eventi in generale, non appaiono rientrare nel dettato del menzionato comma 7 dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016. Si tratta, infatti, di servizi che, pur riguardando anche l'organizzazione delle fiere, non appaiono direttamente ascrivibili alle sopra richiamate finalità istituzionali, e per i quali non si rinvencono motivi per una loro sottrazione dalle dinamiche di mercato. Tenuto conto di quanto sopra, il Piano annuale di razionalizzazione delle società partecipate, approvato con Deliberazione ... del 2020 del Comune di e recante l'approvazione del documento unitario 2020, appare in contrasto con l'art. 4, comma 7, del TUSPP. In particolare, si ritiene che il mantenimento, per mezzo della società XXXX (partecipata indiretta), di partecipazioni nel settore dell'allestimento di stand e di organizzazione di eventi in generale, non sia coerente con quanto stabilito dal citato art. 4, comma 7 e con i principi concorrenziali che esso intende esprimere, e che pertanto tali partecipazioni debbano essere oggetto di dismissione. In tale ottica, si ritiene opportuno che venga altresì razionalizzato l'oggetto societario della XXXX (partecipata indiretta), rendendolo conforme a quanto previsto dalla norma e dunque limitando esso e l'attività svolta dalla società in via prevalente alla gestione degli spazi fieristici e all'organizzazione di fiere."

2.7 Neutralizzazione del divieto di sostegno finanziario e dell'obbligo di accantonamento fondi a fronte delle perdite 2020

Il legislatore, con l'introduzione del c. 6bis all'art. 10 del DL 77/2021 conv. con L. 108/2021, ha consentito di neutralizzare gli effetti dell'eventuale risultato negativo del bilancio 2020 delle società partecipate sulle disposizioni che:

- vietano il soccorso finanziario dei soci nel caso le società abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio (c. 5 art. 14 TUSP);
- obbligano ad accantonare fondi in capo agli stessi enti soci in caso di perdite delle partecipate (art. 21 TUSP).

Tale previsione normativa, laddove applicata dall'ente, è opportuno che venga richiamata nell'ambito della ricognizione delle partecipate, evidenziando altresì le prospettive delle società che ne sono state interessate.

Art. 6bis DL 77/2021 conv. con L. 108/2021

6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2.8 Sospensione per il 2022 dell'obbligo di dismissione delle partecipate in esito alla revisione straordinaria e del divieto di esercizio dei diritti sociali

Con l'introduzione del c. 5ter nell'ambito dell'art. 24 del TUSP, operata per il tramite del c. 3bis dell'art. 16 del DL 73/2021 conv. con L. 106/2021, è stata estesa a tutto il 2022 la deroga all'obbligo di dismissione delle partecipate dichiarate alienabili a seguito della revisione

straordinaria condotta nel 2017, a condizione che tali partecipate abbiano conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019; la deroga riguarda anche il divieto di esercizio dei diritti sociali in caso di mancata alienazione.

Nel caso tra le partecipazioni dell'ente risultassero società destinatarie delle suddette deroghe, sarebbe opportuno darne conto nel piano di razionalizzazione 2021.

c.3bis art. 16 DL 73/2021 conv. con L. 106/2021

3-bis. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

"5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019".

3. I criteri per l'adozione di misure di razionalizzazione

3.1 Accertamento dei presupposti previsti dal c. 2 dell'art. 20 TUSP obbliga l'adozione di misure di razionalizzazione

La deliberazione n. 62/2021 VSG della Corte dei conti Piemonte evidenzia come, ancorché si dimostri la stretta necessità del mantenimento di una partecipazione societaria, laddove emergano condizioni di mancato rispetto dei parametri previsti dal c. 2 dell'art. 20 del TUSP, è obbligatorio procedere all'adozione del piano di razionalizzazione contenente misure che consentano di superare le criticità riscontrate.

Stralcio Deliberazione Corte dei conti Piemonte n. 62/2021 VSG

"Pertanto, alla luce di quanto sopra, ferma l'osservanza del criterio di stretta necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di cui all'art. 4, le amministrazioni pubbliche annualmente devono effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni (dirette o indirette), predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Quindi, particolarmente rilevante è l'esame dei parametri indicati dal comma 2 del suddetto articolo 20, in quanto sulla base di essi gli enti devono effettuare annualmente un'analisi volta alla razionalizzazione dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni."

3.2 Analisi costi di funzionamento, nell'ambito della razionalizzazione periodica, deve essere sostanziale e suffragata da dati e valutazioni

Con la deliberazione n. 131/2021 VSGO, la Corte dei conti Basilicata evidenzia un'importante raccomandazione, da prendere attentamente in considerazione in tutti quei casi in cui si prevede il mantenimento delle partecipazioni senza adozione di specifiche misure di razionalizzazione:

l'esclusione della misura comportante il contenimento dei costi di funzionamento deve essere sostenuta da un'analisi di bilancio della partecipata.

Stralcio Deliberazione Corte dei conti Basilicata n. 131/2021 VSGO

"L'Ente non esplicita il percorso logico, suffragato da dati contabili, in base al quale è giunto ad indicare che non si rileva la necessità del contenimento di costi di funzionamento, essendo la società in grado di garantire il pieno equilibrio economico gestionale, quest'ultimo individuato non si ravvisa da quale o quali elementi del bilancio o in esito a quale percorso di analisi di bilancio. Il conto economico relativo agli esercizi 2017, 2018 e 2019 presenta un differenziale negativo fra "valore della produzione" e "costo della produzione" che la società riesce a riequilibrare grazie ai dividendi generati dalle partecipazioni detenute in portafoglio facendo rientrare tale voce fra i ricavi caratteristici. I dividendi costituiscono il risultato di performance di altri organismi. Un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dei costi di funzionamento, indispensabile per pianificare all'occorrenza un obiettivo di riduzione dei costi e per un costante monitoraggio, deve costituire una premessa necessaria e fondamentale per addivenire alla conclusione del mancato riscontro dell'indicatore di cui all'art. 20, comma 2 lett. f) del Tusp. Infatti, l'analisi dei costi dovrebbe considerare il trend degli esercizi precedenti ed eventuali benchmark di riferimento, onde consentire agli organi decisionali di addivenire alla fissazione di obiettivi gestionali di contenimento dei costi in costante miglioramento. Tanto premesso il Collegio rileva che del rispetto di tali disposizioni non siano state fornite puntuali indicazioni."

3.3 Società partecipate prive di dipendenti: non è sufficiente la solidità economica per il mantenimento, occorre specificare il vincolo di scopo

La deliberazione n. 91/2021 PRSE contiene un'utile raccomandazione per tutte le situazioni complesse in cui, a fronte del manifestarsi di alcuni presupposti che obbligano all'adozione di misure di razionalizzazione, non si ritenga opportuno procedere con la dismissione della partecipazione; in tal senso l'ente viene invitato a motivare puntualmente il vincolo di scopo che lo lega alla società di cui ritiene opportuno mantenere la partecipazione.

Stralcio Deliberazione Corte dei conti Piemonte n. 91/2021 PRSE

"Alla luce di quanto fino ad ora rappresentato, dunque, da una parte, va evidenziata la ricorrenza dei presupposti di cui alle lettere b e d del comma 2 dell'art. 20 e, dall'altra, va sottolineato che, in relazione alla motivazione assunta dall'Ente (da ultimo nella deliberazione n. 46 del 2020) per il mantenimento della partecipazione, è riportato quanto segue: "(...) Dopo lo scorporo dei servizi idrici la gestione societaria è stata incentrata tutta sulla gestione della centrale idroelettrica Si è scelta la strada di non avere più dipendenti, dopo il trasferimento del personale del servizio idrico ad, poiché assunzioni di personale avrebbero comportato costi troppo elevati per la società in quanto: - c'era necessità di continuare ad avere una consulenza per il mercato libero dell'energia elettrica; - c'era necessità di operare interventi manutentivi, ma non con continuità giornaliera; - c'era la necessità di un supporto amministrativo per poche ore settimanali. Anziché procedere ad assunzioni specifiche, eccessive ed onerose per la struttura aziendale, vista l'impossibilità di trovare un dipendente che potesse svolgere cumulativamente tutte le mansioni necessarie per le esigenze societarie, si è preferito attivare contratti esterni con professionalità adatte di supporto alle specifiche e limitate esigenze. Queste scelte, professionalità con uso strettamente necessario, hanno prodotto un consistente contenimento dei costi, ridotti all'essenziale, senza creare carenze all'attività del Consiglio di Amministrazione e alla gestione societaria. Per quanto riguarda il fatturato, la società ha avuto negli anni scorsi valori abbondantemente superiori al milione di euro. Il calo successivo del fatturato è legato alla conclusione dell'incentivo dei

certificati verdi ottenuti per la produzione di energia rinnovabile. La produzione di energia idroelettrica, condizionata anche dalle precipitazioni, è in linea con gli anni precedenti e la società non presenta rischi di crisi: la struttura patrimoniale è solida. Il capitale proprio (capitale sociale + riserve) è stato costante negli ultimi anni, sempre oltre il milione di euro. Nel corso degli anni il Comune di.....ha potuto beneficiare ed inserire tra le proprie entrate extratributarie la voce "Dividendi" Considerato quanto sopra espresso, l'alienazione della società sarebbe una misura valutata dannosa ed anti-economica per il Comune, a differenza della conservazione della medesima che si palesa la migliore scelta per l'Ente in questa fase." Esaminato quanto dichiarato dall'Ente, questo Collegio ritiene non sufficiente la riportata motivazione e invita il Comune di.....a motivare adeguatamente le ragioni del mantenimento della partecipazione societaria, non limitandosi solo ad una valutazione economica, ma fornendo adeguata evidenza dell'effettiva sussistenza del vincolo di scopo indicato dal TUSP e chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 578 del 2019 cit.) in termini di stretta necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Si rende, peraltro, necessario specificare i motivi per cui la "conservazione della medesima si palesa la migliore scelta per l'Ente in questa fase", chiarendo, in particolare, quali sono i vantaggi istituzionali legati al mantenimento della partecipazione tali per cui la "conservazione della medesima si palesa la migliore scelta" e cosa si intenda per "questa fase".

3.4 Partecipazioni minoritarie sono attività imprenditoriali se non consentono controllo o capacità di incidenza

Una particolare raccomandazione è contenuta nella deliberazione n. 154/2021 PRSE della Corte dei conti Abruzzo: motivare puntualmente la sostenibilità delle partecipazioni minoritarie detenute in società non rispondenti al modello in house providing, escludendo che la presenza dell'ente nel capitale sociale delle stesse non rispondano esclusivamente ad un mero investimento imprenditoriale.

Stralcio Deliberazione Corte dei conti Abruzzo n. 154/2021 PRSE

"La Sezione ricorda all'Ente che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con eshaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione delle Sezioni delle Autonomie della Corte dei conti n. 19 del 2017. Si osserva, altresì, che la presenza di partecipazioni di esigua entità, fatte salve quelle relative ad affidamenti in house, secondo l'orientamento generale della Corte, non giustifica il mantenimento delle stesse, dato che tali partecipazioni, non consentendo un controllo sulla partecipata, ne costituirebbero un mero investimento in capitale di rischio. Si determinerebbe, in questo modo, un contrasto con la volontà del legislatore che vuole evitare che le pubbliche amministrazioni detengano partecipazioni societarie al solo scopo di esercitare attività imprenditoriali o di investimento."

4. Aspetti procedurali della ricognizione e del piano di razionalizzazione

4.1 Obbligo di trasmissione del Piano di razionalizzazione periodica a Struttura di monitoraggio e alla Corte dei conti

La Corte dei conti Abruzzo, con la deliberazione n. 49/2021 PRSE, ricorda come il provvedimento di ricognizione delle partecipate, il piano di razionalizzazione e la rendicontazione delle misure adottate nell'esercizio precedente debbano essere inviati, ai sensi del c. 3 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, sia alla struttura di monitoraggio insediata presso il Dipartimento del Tesoro del MEF (che acquisisce la documentazione tramite il portale dedicato), sia alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Stralcio Deliberazione Corte dei conti Abruzzo n. 49/2021 PRSE

"Si osserva, ancora, che l'Ente non ha provveduto a trasmettere a questa Sezione la deliberazione consiliare relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni, dirette e indirette, possedute al 31.12.2019. L'Ente ha, tuttavia, provveduto alla ricognizione con deliberazione n. .. del 29 dicembre 2020, nella quale ha stabilito il mantenimento delle partecipazioni nella Spa (che si occupa della gestione del servizio idrico, quota di partecipazione del 2,27 per cento) e nella Spa (che si occupa della gestione del servizio rifiuti, quota di partecipazione del 5,57 per cento), in quanto necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, non prevedendo, quindi, un nuovo piano di razionalizzazione. Si richiama l'Ente al rispetto dell'adempimento previsto dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, che recita: "I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4".

4.2 Passibile di sanzioni la mancata adozione ed invio del piano di razionalizzazione alla Sezione regionale della Corte dei conti

Con deliberazione n. 51/2021 PRSE, la Corte dei conti Lazio ricorda come la mancata trasmissione della ricognizione delle partecipate e del piano di razionalizzazione alla stessa sezione regionale di controllo rappresenti un inadempimento passibile di sanzione; per assolvere allo stesso non è infatti sufficiente aggiornare il solo portale del Dipartimento del Tesoro (che consente di assolvere alla trasmissione della documentazione solo nei confronti della struttura di monitoraggio presso il MEF).

Stralcio Deliberazione Corte dei conti Lazio n. 51/2021 PRSE

"non è stata trasmessa copia della deliberazione di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i., da adottare entro il 31/12/2019, relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2018 e di quella da effettuarsi entro il 31/12/2020 (ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2019), da trasmettere a questa Sezione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i. (TUSP), senza documentarne in alcun modo l'avvenuta adozione. Con l'occasione, si rammenta che la ricognizione ordinaria, ex artt. 20, comma 3 e

26, comma 11, del TUSP è un adempimento periodico da assolvere entro il 31 dicembre di ogni anno e che l'invio all'applicativo Partecipazioni del Ministero dell'economia e delle finanze non esonera dalla trasmissione a questa Sezione regionale di controllo, trattandosi di due adempimenti diversi, così come indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22/2018/INPR di questa Corte. Alla luce delle sanzioni previste in merito dal citato art. 20, comma 7, TUSP il Collegio ravvisa la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Procura contabile per gli eventuali approfondimenti di competenza."

4.3 Organo di revisione e parere sul piano di razionalizzazione periodica

La Corte dei conti dell'Emilia Romagna, nella deliberazione n. 48/2021 VSGO raccomanda l'opportunità di acquisire, prima della formale adozione della ricognizione periodica delle partecipate da parte del Consiglio comunale, il parere dell'organo di revisione in ordine alla coerenza delle misure di razionalizzazione rispetto alle previsioni del TUSP.

Stralcio Deliberazione Corte dei conti Emilia Romagna n. 48/2021 VSGO

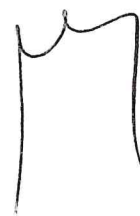
"Nelle deliberazioni di consiglio comunale n. .. del 2018, n. .. del 2019 e n. .. del 2020, relative alle ricognizioni periodiche, non si fa menzione dell'acquisizione del parere dell'organo di revisione. Con riguardo alla mancanza del parere dell'organo di revisione, questa Sezione si era già espressa nella deliberazione n. 90/2018/VSGO, segnalando l'opportunità di acquisire, comunque, il parere con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione, rispetto alla normativa recata dal Tusp."

4.4 Monitoraggio partecipate: semplificazione delle procedure a seguito del protocollo MEF – Corte dei conti

In data 10 maggio 2021 è stato siglato il protocollo di intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Corte dei conti, finalizzato a rafforzare l'efficacia delle rispettive attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione del Tusp; nell'intesa rientra anche la condivisione delle banche dati e delle informazioni raccolte per il tramite del portale Partecipazioni, così da adottare forme armonizzate di comunicazione istituzionale al fine di favorire l'adempimento spontaneo alle disposizioni del decreto legislativo n. 175/2016. Tale correlazione potrebbe prefigurare, in un prossimo futuro, l'emanazione di indicazioni e modelli per ottimizzare la raccolta di dati ed informazioni inerenti la ricognizione delle partecipate ed i piani di razionalizzazione. Al momento della predisposizione della presente scheda, non risultano ancora adottati provvedimenti in tal senso.

Stralcio protocollo di intesa MEF – Corte dei conti del 10/05/2021

Art. 1 (Ambito di applicazione e finalità) Con il presente Protocollo d'intesa il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la Corte dei conti condividono forme di cooperazione nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferme restando le rispettive competenze. A tal fine la Struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, e il Gruppo di lavoro congiunto della Corte dei conti,



in forza del principio di leale collaborazione istituzionale finalizzato alla tutela dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e alla corretta gestione delle risorse collettive, cooperano per:

- i. assicurare la condivisione dei dati e l'interscambio delle informazioni raccolti attraverso la banca dati "Partecipazioni";*
- ii. garantire una uniforme applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 175/2016;*
- iii. adottare forme armonizzate di comunicazione istituzionale al fine di favorire l'adempimento spontaneo alle disposizioni del decreto legislativo n. 175/2016.*

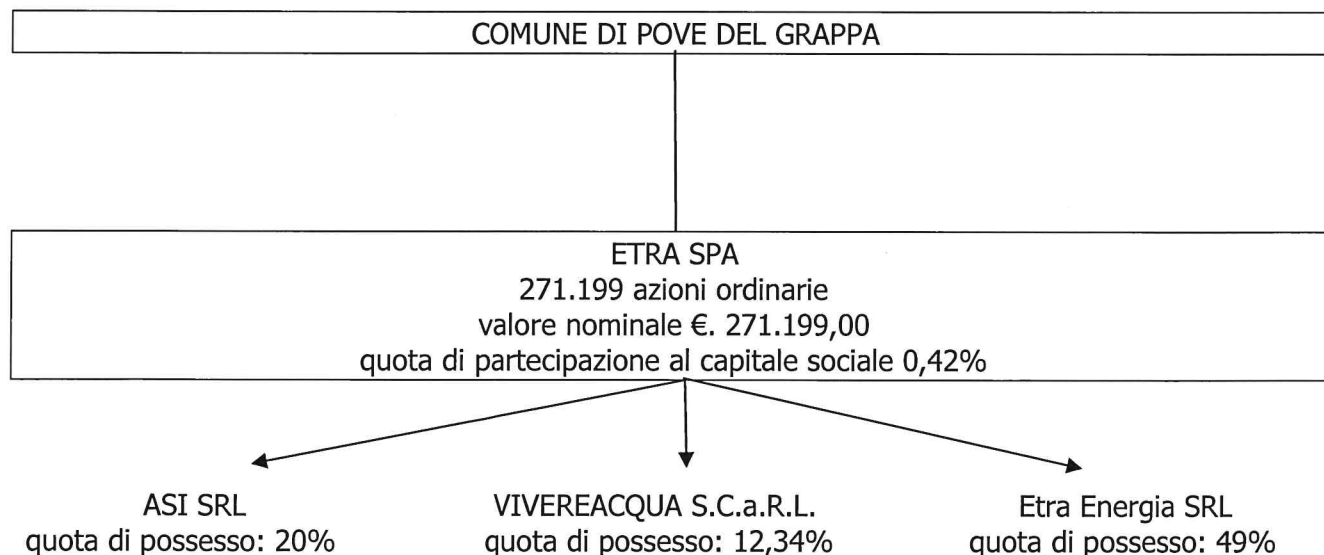
5. Ricognizione delle partecipate dell'Ente alla data del 31.12.2020

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2020 il Comune di Pove del Grappa ha approvato la ricognizione delle partecipazioni dell'Ente alla data del 31.12.2019. Con lo stesso provvedimento si determinava di:

- Mantenere senza interventi la partecipazione in Etra Spa (quota di partecipazione 0,42%).
- Dismettere/Alienare la partecipazione in Soc. Coop. Valcison (20 quote nominali del valore nominale di €. 2.000,00).

Ad oggi, anche per l'anno 2020, si conferma il possesso dei requisiti dell'unica società partecipata direttamente (Etra Spa) per il mantenimento di cui all'art. 20 del T.U.S.P.

Motivazione del mantenimento: trattasi di società che gestisce servizi pubblici locali di interesse generale. L'attività è indubbiamente rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.



6. Partecipazioni indirette – Proposta Piano di riassetto delle società partecipate indirette (tramite Etra Spa) per l'anno 2022

Si dà atto, di seguito, della proposta di piano di riassetto delle società partecipate per l'anno 2022, approvata dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza ETRA Spa in data 06.12.2021.

1) ETRA ENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 946.865,00

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.

2) ASI S.R.L.

La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione.

ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 5.447,00.

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);

- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione societaria.

3) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e per la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 1.936,00.

Si segnala che la società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall'art. 4, co 2 del d.lgs. 175/16 in cui è possibile per le pubbliche amministrazioni possedere partecipazioni dirette e indirette;

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.

7. Partecipazioni indirette – Relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate indirette (tramite Etra Spa) per l'anno 2021

Si dà atto, di seguito, dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA Spa, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza in data 14.12.2020, per la trasmissione ai Comuni soci.

1) UNICAENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 prevedeva di perseguire l'obiettivo di dismettere la partecipazione.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo posto, in data 24.11.2021 la partecipazione di ETRA del 42% è stata ceduta al Consorzio di Bonifica Brenta con la sottoscrizione del relativo atto pubblico di partecipazione di Srl, avanti il Notaio dott.ssa Maria Graziella Ronca. Il corrispettivo riconosciuto ad ETRA per la cessione della quota ammonta ad € 10.000,00. Con la sottoscrizione dell'atto di cessione di partecipazione societaria, ETRA ha rinunciato ai crediti vantati nei confronti della società UNICAENERGIA SRL pari ad € 97.844,29 a titolo di prestito infruttifero e ad € 12.808,27 a titolo di crediti commerciali per prestazioni fornite.

2) ONENERGY S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020, prevedeva di procedere con la cessione della quota di partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione dei vincoli contrattuali esistenti.

Con il risultato d'esercizio al 31.12.2020 il Capitale Sociale si è ridotto al di sotto del minimo previsto dall'art. 2463 co.2 n. 4 c.c. L'assemblea dei soci di Onenergy Srl del 29.07.2021, in applicazione dell'art. 2482-ter c.c., ha deliberato la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del medesimo. In detta occasione ETRA ha provveduto alla copertura delle perdite in proporzione alla propria partecipazione sociale per l'importo di € 20.690,26, rinunciando al diritto d'opzione ad essa spettante relativo al contestuale aumento del capitale sociale, con conseguente uscita dalla compagine sociale. La partecipazione sociale è stata quindi dismessa.

3) ETRA ENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 prevedeva di mantenere la partecipazione per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto delle valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni soci.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2021.

4) ASI S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 prevedeva di mantenere la partecipazione societaria, con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2021.

5) VIVERACQUA Scrl

Il piano di razionalizzazione approvato in data 14.12.2020 prevedeva di mantenere la partecipazione, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione.

Non si segnalano novità di rilievo per il 2021.

